



04454-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da

Giovanna Verga	- Presidente -	Sent. n. sez. 54
Piero Messini D'Agostini		UP - 22/01/2019
Giuseppe Coscioni		R.G.N. 47601/2018
Massimo Perrotti	- Relatore -	
Sandra Recchione		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto nell'interesse di
(omissis) , nato a (omissis) avverso la ordinanza del
12/7/2018 del Tribunale della libertà di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Pietro
Molino, che ha concluso chiedendo la inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. (omissis) , che ha concluso riportandosi ai motivi di
ricorso dei quali ha chiesto l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 12 luglio 2018 (dep. 8/11/2018) il tribunale del riesame di Reggio Calabria rigettava l'appello proposto -ex art. 310 cod. proc. pen.- nell'interesse di (omissis) e, per l'effetto, confermava l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale, in data 15 maggio 2018, aveva applicato la misura cautelare della sospensione dai pubblici uffici o servizi per la durata di otto mesi, nei confronti dell'odierno ricorrente, gravemente indiziato dei delitti di cui agli articoli 640, secondo comma, n. 1, cod. pen. e 55 *quinquies* d.l.gs. n. 165/2001 dell'imputazione provvisoria.

2. Avverso tale ordinanza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del requisito dei gravi indizi di colpevolezza per i reati contestati. Si fa, in particolare rilevare che l'ordinanza impugnata a) non avrebbe tenuto conto dei cd. *extra time* (tempi di trattenimento spontaneo nel luogo di lavoro, oltre l'orario previsto) di cui alle allegazioni difensive e delle uscite per dovere di ufficio; b) non avrebbe detratto i periodi di allontanamento dal posto di lavoro dovuti alla necessità di sostenere il tasso glicemico, né quelli giustificati dallo svolgimento di attività di servizio (riqualificazione dell'arenile di (omissis)); c) non avrebbe tenuto conto del fatto che gli allontanamenti non giustificati rientrano, per l'entità del monte ore contestato, in quota "brevi permessi per esigenze personali" da recuperare nel mese successivo; d) non avrebbe valutato l'assenza di elemento psicologico che si evince anche dalla esiguità del danno patrimoniale provocato, come peraltro riconosciuto in favore di altro indagato per i medesimi fatti; e) non avrebbe tenuto conto del fatto che l'apparecchio utilizzato dall'ente territoriale per il calcolo dell'orario di servizio da retribuire non offriva la possibilità di annotazione informatica delle uscite autorizzate, sì da renderne impossibile il rilevamento; al netto delle uscite giustificate da esigenze di servizio, infatti, i periodi di allontanamento si riducono a meno di un'ora e trovano ragione nella necessità di alimentare il vizio del tabagismo.

2.2. Vizio di motivazione in relazione ai presupposti applicativi della misura cautelare di cui agli articoli 273 e 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., difettando gravi indizi di colpevolezza dei delitti contestati ed attualità e concretezza delle esigenze cautelari, identificate nel pericolo di reiterazione di fatti analoghi a quelli per cui si procede nel merito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

1.1. Il tribunale della cautela, nel provvedimento impugnato, ha indicato, come significativi ai fini del decidere, alcuni elementi di fatto, quali la natura documentale degli indizi di reità emersi nel corso delle indagini, la sicura indicazione del ricorrente quale autore delle condotte contestate, l'assenza di autorizzazioni amministrative agli allontanamenti dal luogo di lavoro riscontrati, il carattere diuturno delle trasgressioni, le modalità routinarie del fatto. Tali profili risultano valutati sulla base di atti normativi dal chiaro disposto, criteri logici lineari e massime di esperienza condivise, tanto da determinare un apparato motivazionale altrettanto, come tale esente da vizi sindacabili in questa sede.

1.2. Inammissibile è dunque il motivo che denuncia motivazione assente, palesemente illogica o contraddittoria sul punto, avuto riguardo ad un principio di fondo che si evince dalla normativa in materia di pubblico impiego: durante l'orario di servizio retribuito, ogni allontanamento dal luogo di lavoro cui l'impiegato è preposto deve risultare da un provvedimento amministrativo annotato sul registro delle presenze (cartaceo o informatico che sia). Tutte le giustificazioni addotte per gli allontanamenti registrati non possono pertanto restare affidate alla facoltà di auto allegazione postuma del dipendente. E' del resto questa la *ratio* che ispira la disposizione di dettaglio di cui all'art. 48 del regolamento che disciplina l'attività di servizio dei dipendenti del Comune di (omissis). Pertanto, ogni discordanza tra registrazione della presenza e assenza di fatto, non previamente giustificata, va qualificata penalmente nei sensi delle fattispecie contestate al ricorrente (Sez. 2, n. 34773, del 17/6/2016, Rv. 267855-01; che richiama un orientamento storicizzato sin da Sez. 2, n. 6512, del 12/2/1985, Rv. 169953).

1.3. In ordine alla concreta ricorrenza delle esigenze cautelari. Il ricorso non si confronta in profondità con i motivi spesi nella ordinanza impugnata, laddove il tribunale della cautela ha spiegato, con motivazione logica e congrua, che il carattere diuturno delle violazioni necessitava di una misura d'argine quale quella interdittiva applicata. Ed invero, il giudizio prognostico su condotte future di un soggetto, espresso in termini di pericolosità, si fonda - in ogni ambito giuridico - sul medesimo schema logico (v. art. 203 cod. pen.) rappresentato dalla valorizzazione della sua componente storica (la ricostruzione della condotta posta in essere dall'agente e della modalità concreta di realizzazione) che influisce in modo decisivo sulla formulazione della prognosi, rappresentandone il fondamento e condizionandone razionalmente gli esiti.

La prognosi (apprezzamento della ricorrenza del pericolo) è per sua natura un giudizio rivolto al futuro, il che esclude una sua possibile declinazione in termini di certezza

(attributo con cui si possono, convenzionalmente e processualmente, qualificare solo condotte passate).

In ogni giudizio prognostico vi è pertanto un margine ineliminabile di fallibilità, tanto più doverosamente evitabile quanto più si rafforza il presupposto cognitivo, ossia l'analisi di tutto ciò che emerso sino al momento in cui la prognosi è richiesta (modalità del fatto già realizzato, antecedenti causali, condotta di vita antecedente, fattori che possono aver inciso sulla determinazione ad agire). Orbene, nella fattispecie, il giudice del controllo cautelare di merito ha dato conto in motivazione sia della consuetudine dell'indagato a violare i precetti posti dalla normativa di settore, sia della disinvoltura con la quale quotidianamente disprezzava le regole del contratto di lavoro pubblico. Con ciò ponendosi nel solco di quelle opzioni interpretative che hanno ribadito come i caratteri del giudizio prognostico - in sede cautelare personale - siano improntati alla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti al soggetto e non alla individuazione di occasioni prossime facilitanti la riproduzione del reato (in tal senso v. Sez. 4, n. 27420, del 3/5/2018, Rv. 273084; Sez. 5, n. 49038, del 14/6/2017, Rv. 271522; Sez. 5, n. 33004, del 3/5/2017, Rv. 271216; Sez. 5, n. 31676, del 4/4/2017, Rv. 270634; Sez. 5, n. 12618, del 18/1/2017, Rv. 269533; Sez. 2, n. 11511, del 14/12/2016, Rv. 269684). In tal senso, non sussistono carenze motivazionali o erronee ricognizioni dei presupposti di legge.

2. Deve quindi conclusivamente ritenersi che l'ordinanza impugnata espone le ragioni giuridicamente significative che ne hanno determinato l'esito ed è congruente nell'argomentare rispetto ai vizi dedotti con i motivi di appello.

3. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro duemila.

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2019.

Il Consigliere estensore
Massimo Perrotti



Il Presidente
Giovanna Verga



4

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE
IL 29 GEN. 2019



Il Cancelliere
CANCELLIERE
Claudia Pianelli

